

Memorandum of Understanding

Il Memorandum di cooperazione tra il Procuratore Generale della Repubblica Federale della Nigeria e la Direzione Nazionale Antimafia italiana nel contrasto al traffico di persone e altri reati collegati alla criminalità organizzata e al riciclaggio dei proventi di tali crimini.

- Il Procuratore Generale della Repubblica Federale della Nigeria e la Direzione Nazionale Antimafia italiana di seguito indicate come le "Parti"
- Allo scopo di stabilire e sviluppare la cooperazione nel contrasto al traffico di persone e altri reati collegati alla criminalità e al riciclaggio dei proventi di tali crimini commessi da criminali e organizzazioni criminali
- Nel rispetto dei principi di sovranità e di uguaglianza dei diritti tra gli Stati
- Tenendo conto dei principi e delle regole universalmente riconosciute dal diritto internazionale

Concordano quanto segue:

1. Le Parti nell'ambito delle loro giurisdizioni e in conformità alle rispettive leggi nazionali, coopereranno nel contrasto al traffico di persone e altri reati collegati alla criminalità organizzata e al riciclaggio di proventi di tali crimini commessi da criminali e organizzazioni criminali.
2. La cooperazione nell'ambito di questo Memorandum sarà attuata dalle Parti attraverso lo scambio di informazioni e documenti relativi al traffico di persone e altri reati collegati alla criminalità e alle persone coinvolte in tali reati.

In questo caso, le Parti nel rispetto delle esigenze della segretezza delle indagini scambieranno reciprocamente le informazioni concernenti indagini nei confronti dei propri cittadini, stranieri e apolidi, che riguardino il traffico di persone e altri reati collegati alla criminalità organizzata commessi nell'altro Paese, incluso il caso in cui siano al corrente che ivi siano stati investiti proventi di tali reati .

3. Le Parti nell'ambito delle proprie attribuzioni e limiti adotteranno tutte le misure necessarie al fine di favorire l'effettiva e pronta esecuzione di ogni richiesta di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale relative al traffico di persone e altri reati collegati alla criminalità organizzata, a condizione che tali richieste siano state autorizzate dalle Autorità competenti della Parte richiesta.
4. Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di contatti e relazioni a livello professionale tra i membri dei rispettivi uffici al fine di tenersi aggiornati sulle loro esperienze e scambiarsi le informazioni e i dati relativi alla rispettiva legislazione nazionale, compreso lo scambio di legislazione, materiale analitico, statistiche e

informazioni strutturate concernenti il traffico di persone e altri reati connessi alla criminalità organizzata e al riciclaggio di proventi di tali crimini commessi da criminali e organizzazioni criminali.

5. Al fine di attuare questo Memorandum le Parti entreranno direttamente in contatto, senza esclusione del ricorso ai canali diplomatici.
6. La cooperazione nell'ambito del Memorandum sarà attuata sulla base di richieste di informazioni. Tuttavia ciascuna Parte potrà, senza previa richiesta, inoltrare informazioni all'altra Parte quando consideri che tali informazioni possano essere utili alla Parte ricevente per iniziare o condurre delle indagini.
7. La richiesta di informazioni e le relative risposte saranno spedite, in forma scritta, nella lingua della Parte richiedente e accompagnate dalla traduzione in inglese. In caso di urgenza tali richieste potranno essere spedite via telefax o fax con successiva conferma formale.

Entrambe le Parti nomineranno un Procuratore responsabile dell'organizzazione della cooperazione e dei contatti nell'ambito di questo Memorandum. Entro tre mesi dalla firma del Memorandum entrambe le Parti notificheranno alla controparte per iscritto il nome e l'indirizzo del Procuratore designato.

Le Parti di comune accordo potranno inviare propri rappresentanti al fine di prendere decisioni sulle questioni che potranno eventualmente sorgere dalla reciproca collaborazione.

8. Entrambe le Parti adempiranno alle richieste di informazioni in conformità alle rispettive leggi nazionali. Nel caso in cui l'adempimento della richiesta sia impossibile, la Parte richiesta informerà prontamente la Parte richiedente circa le ragioni del rifiuto.
9. La Parte che fornisca informazioni e documenti in conformità alle prescrizioni di questo Memorandum potrà richiedere alla controparte che le venga assicurata la segretezza qualora vengano utilizzate.

Nel caso sia necessario l'utilizzo di tali informazioni nell'ambito di un procedimento giudiziario, la Parte richiedente sottoporrà la richiesta di assistenza giudiziaria in conformità alle norme internazionali e nazionali.

10. Qualsiasi questione riguardante l'attuazione del Memorandum sarà decisa dalle Parti in conformità ai principi di comprensione e rispetto reciproco. Tuttavia le Parti potranno di comune accordo emendare o modificare questo Memorandum in qualsiasi momento.
11. Questo Memorandum non è fonte di alcun nuovo obbligo giuridico internazionale o bilaterale tra le Parti e i rispettivi Stati e non inficia alcun obbligo internazionale vigente. La cooperazione nell'ambito di questo Memorandum sarà condotta nel costante rispetto della volontà di entrambe le Parti al fine di adottare misure pratiche

nel contrasto al traffico di persone e altri reati collegati alla criminalità organizzata e secondo lo spirito di collaborazione che caratterizza questo documento.

Redatto in Abuja, Nigeria 11 novembre 2003 in due copie rispettivamente in inglese e in italiano, i cui testi fanno ugualmente fede. Entrambe le Parti ricevono la traduzione ufficiale in inglese accompagnata da una copia di questo Memorandum.

Chief Akinlolu Olujinmi, S.A.N
Procuratore Generale della Repubblica
Federale della Nigeria e Ministro della
Giustizia

Piero Luigi Vigna
Procuratore Nazionale Antimafia
Direzione Nazionale Antimafia